

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 1/14

OGGETTO: <b>Modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) e del Regolamento della sua struttura didattica</b>			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 59/2014	Prot. n. 9209	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA				X
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi; è assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero.

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettoriale n.530/2012 del 24 ottobre 2012, è stato modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014.

Pertanto, al fine di adeguare al nuovo Regolamento Generale di Ateneo i Regolamenti dei Dipartimenti ed i Regolamenti delle strutture didattiche, si rende necessario attivare le procedure di modifica dei suddetti Regolamenti.

Con riferimento ai Regolamenti dei Dipartimenti lo Statuto di autonomia dell'Ateneo all'articolo 6, comma 5, prevede che "I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Riguardo ai Regolamenti delle strutture didattiche lo Statuto all'articolo 8, comma 3, dispone che "Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettoriale n.335/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) a decorrere dal 1° settembre 2012.

In particolare, il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) è stato emanato con Decreto Rettoriale n.12/2013 in data 8 gennaio 2013 ed il Regolamento della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali afferente al medesimo Dipartimento è stato emanato con Decreto Rettoriale n.700/2012 in data 31 dicembre 2012.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) con delibera n.2/2014 del 26 febbraio 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento:

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 2/14

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
<p><b>ART. 9 - Composizione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il Consiglio di Dipartimento è composto da: <ol style="list-style-type: none"> <li>il Direttore, che lo convoca e lo presiede;</li> <li>i professori, i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;</li> <li>il segretario amministrativo;</li> <li>una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo;</li> <li>un rappresentante dei dottorandi di ricerca;</li> <li>un rappresentante degli assegnisti di ricerca;</li> <li>una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del Regolamento Generale Di Ateneo.</li> </ol> </li> <li>Le rappresentanze di cui al comma 1, lettera d) durano in carica tre anni e possono essere rielette; le rappresentanze di cui al comma 1, lettere e) e f) durano in carica un anno e possono essere rielette; le rappresentanze di cui al comma 1, lettera g), durano in carica due anni e non possono essere rielette.</li> </ol> <p><b>ART. 10 – Elezioni delle rappresentanze</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sono definite dal Regolamento Generale d'Ateneo.</li> </ol>	<p><b>ART. 9 - Composizione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il Consiglio di Dipartimento è composto da: <ol style="list-style-type: none"> <li>il Direttore, che lo convoca e lo presiede;</li> <li>i professori, i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;</li> <li>il segretario amministrativo;</li> <li>una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo;</li> <li>un rappresentante dei dottorandi di ricerca;</li> <li>un rappresentante degli assegnisti di ricerca;</li> <li>una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del Regolamento Generale Di Ateneo.</li> </ol> </li> <li><del>Le rappresentanze di cui al comma 1, lettera d) durano in carica tre anni e possono essere rielette dalla data di nomina; le rappresentanze di cui al comma 1, lettera e) e f) durano in carica un anno e possono essere rielette ha la durata di un anno dalla data di nomina; il mandato della rappresentanza di cui al comma 1, lettera f) ha la durata di un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; le rappresentanze di cui al comma 1, lettera g), durano in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010.</del> <b>Il mandato della rappresentanza di cui al comma 1, lettera d) ha la durata di tre anni e possono essere rielette dalla data di nomina; il mandato della rappresentanza di cui al comma 1, lettera e) e f) ha la durata di un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; il mandato della rappresentanza di cui al comma 1, lettera g) ha la durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010.</b></li> </ol> <p><b>ART. 10 – Elezioni delle rappresentanze</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze <b>e le modalità di eventuale subentro ai rappresentanti eletti in caso di</b></li> </ol>

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 3/14

Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze.

**ART. 26 – Composizione e funzionamento**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Articolo 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto.
2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.
3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina.
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

**ART. 28 – Scuole**

1. Il Dipartimento organizza, gestisce e coordina l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti e le attività di formazione mediante strutture didattiche denominate Scuole, istituite dal Senato Accademico su proposta del Consiglio del Dipartimento, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 64 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Regolamento di funzionamento delle Scuole del Dipartimento è proposto, per l'approvazione del Senato Accademico, unitamente al presente Regolamento.
3. Presso il Dipartimento sono istituite le se-

**loro cessazione** sono definite dal Regolamento Generale d'Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze.

**ART. 26 – Composizione e funzionamento**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Articolo 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto.
2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. **In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo procedure da definirsi, comunque, in maniera omogenea nell'ambito di tutti i Dipartimenti.**
3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. **Il mandato è rinnovabile per una sola volta.**
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

**ART. 28 – Scuole**

1. Il Dipartimento organizza, gestisce e coordina l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti e le attività di formazione mediante strutture didattiche denominate Scuole, istituite dal Senato Accademico su proposta del Consiglio del Dipartimento, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 64 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Regolamento di funzionamento delle Scuole del Dipartimento è proposto, per l'approvazione del Senato Accademico, unitamente al presente Regolamento.
3. Presso il Dipartimento sono istituite le se-

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 4/14

<p>guenti Scuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali, cui afferiscono i corsi di laurea in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scienze e Tecnologie Geologiche e Ambientali (LM 74-75);</li> <li>• Scienze Geologiche e Gestione del Territorio (L-34);</li> <li>• Scienze per l'Ambiente e la Natura (L-32) – ad esaurimento;</li> <li>• Ecologia dei Cambiamenti Climatici (LM-75) – ad esaurimento;</li> <li>• Geologia applicata al Territorio (LM-74) – ad esaurimento;</li> <li>• Scienze Ambientali (27) – ad esaurimento;</li> <li>• Scienze Ambientali (82/S) – ad esaurimento;</li> <li>• Scienze Ambientali – vecchio ordinamento ad esaurimento;</li> <li>• Scienze e Tecnologie per la Natura (27) – ad esaurimento;</li> <li>• Scienze Geologiche vecchio ordinamento ad esaurimento;</li> <li>• Scienze Geologiche (16) – ad esaurimento;</li> <li>• Scienze Geologiche applicate alle Opere e al Territorio (86/S) – ad esaurimento;</li> <li>• Valutazione e Controllo Ambientale (27) – ad esaurimento.</li> </ul> </li> <li>• Scuola di Scienze Biologiche, cui afferiscono i corsi di laurea in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scienze Biologiche (L-13);</li> <li>• Scienze Biologiche (L-12) – ad esaurimento;</li> <li>• Scienze Biologiche – vecchio ordinamento, ad esaurimento.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ART. 30 - Entrata in vigore</b></p> <p>1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua emanazione.</p>	<p>guenti Scuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali, cui afferiscono i corsi di laurea in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Scienze e Tecnologie Geologiche e Ambientali (LM 74-75);</del></li> <li>• <del>Scienze Geologiche e Gestione del Territorio (L-34);</del></li> <li>• <del>Scienze per l'Ambiente e la Natura (L-32) – ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Ecologia dei Cambiamenti Climatici (LM-75) – ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Geologia applicata al Territorio (LM-74) – ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Scienze Ambientali (27) – ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Scienze Ambientali (82/S) – ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Scienze Ambientali – vecchio ordinamento ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Scienze e Tecnologie per la Natura (27) – ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Scienze Geologiche vecchio ordinamento ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Scienze Geologiche (16) – ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Scienze Geologiche applicate alle Opere e al Territorio (86/S) – ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Valutazione e Controllo Ambientale (27) – ad esaurimento.</del></li> </ul> </li> <li>• Scuola di Scienze Biologiche, cui afferiscono i corsi di laurea in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Scienze Biologiche (L-13);</del></li> <li>• <del>Scienze Biologiche (L-12) – ad esaurimento;</del></li> <li>• <del>Scienze Biologiche – vecchio ordinamento, ad esaurimento.</del></li> </ul> </li> </ul> <p><b>ART. 30 - Entrata in vigore</b></p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione <b>e viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.</b></p>
--	---

e con delibera n.3/2014 del 26 febbraio 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali:

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 5/14

<p>REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI VIGENTE</p>	<p>MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI</p>
<p><b>Art. 1</b> <b>Oggetto del Regolamento</b> Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (emanato con D.R. n. 138/2012) e dell'art. 28 del Regolamento del Dipartimento, l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali afferente al DiSTeVA.</p> <p>Sono di pertinenza della Scuola i seguenti corsi di laurea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scienze e Tecnologie Geologiche e Ambientali (LM 74-75)</li> <li>• Scienze Geologiche e Gestione del Territorio (L-34)</li> <li>• Scienze per l'Ambiente e la Natura (L-32) – ad esaurimento</li> <li>• Ecologia dei Cambiamenti Climatici (LM-75) – ad esaurimento</li> <li>• Geologia applicata al Territorio (LM-74) – ad esaurimento</li> <li>• Scienze Ambientali (27) – ad esaurimento</li> <li>• Scienze Ambientali (82/S) – ad esaurimento</li> <li>• Scienze Ambientali – vecchio ordinamento ad esaurimento</li> <li>• Scienze e Tecnologie per la Natura (27) – ad esaurimento</li> <li>• Scienze Geologiche – vecchio ordinamento ad esaurimento</li> <li>• Scienze Geologiche (16) – ad esaurimento</li> <li>• Scienze Geologiche applicate alle Opere e al</li> </ul>	<p><b>Art. 1</b> <b>Oggetto-Finalità del Regolamento</b> Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (emanato con D.R. n. 138/2012), <b>dell'art. 64 del Regolamento Generale d'Ateneo</b> e dell'art. 28 del Regolamento del Dipartimento, l'assetto organizzativo e il funzionamento della <b>struttura didattica afferente al DiSTeVA denominata “Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali”</b> afferente al DiSTeVA.</p> <p><b>Art. 2</b> <b>Corsi di studio di pertinenza</b> <del>Sono di pertinenza della Scuola i seguenti corsi di laurea:</del> <b>I corsi di studio della cui attività didattica si occupa la struttura didattica di cui al presente Regolamento sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scienze e Tecnologie Geologiche e Ambientali (LM 74-75)</li> <li>• Scienze Geologiche e Gestione del Territorio (L-34)</li> </ul> <p><b>e, ad esaurimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scienze per l'Ambiente e la Natura (L-32) – <del>ad esaurimento</del></li> <li>• Ecologia dei Cambiamenti Climatici (LM-75) – <del>ad esaurimento</del></li> <li>• Geologia applicata al Territorio (LM-74) – <del>ad esaurimento</del></li> <li>• Scienze Ambientali (27) – <del>ad esaurimento</del></li> <li>• Scienze Ambientali (82/S) – <del>ad esaurimento</del></li> <li>• Scienze Ambientali – vecchio ordinamento <del>ad esaurimento</del></li> <li>• Scienze e Tecnologie per la Natura (27) – <del>ad esaurimento</del></li> <li>• Scienze Geologiche – vecchio ordinamento <del>ad esaurimento</del></li> <li>• Scienze Geologiche (16) – <del>ad esaurimento</del></li> <li>• Scienze Geologiche applicate alle Opere e al</li> </ul>

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 6/14

<p>Territorio (86/S) – ad esaurimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione e Controllo Ambientale (27) – ad esaurimento</li> </ul> <p><b>Art. 2</b> <b>Competenze della Scuola</b> Alla Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali sono attribuite le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;</li> <li>esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento del DiSTeVA e dal Regolamento del Corso di Studio ad essa relativi;</li> <li>proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;</li> <li>formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;</li> <li>esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;</li> <li>deliberare sulle carriere degli studenti;</li> <li>esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei Professori di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;</li> <li>esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.</li> </ol> <p><b>Art. 3</b> <b>Collegio della Scuola</b> Il funzionamento della Scuola è assicurato da un Collegio così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>professori e ricercatori, di ruolo e a tempo</li> </ul>	<p>Territorio (86/S) –<del>ad esaurimento</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione e Controllo Ambientale (27) –<del>ad esaurimento</del></li> </ul> <p><b>Art. 2 3</b> <b>Competenze della Scuola</b> Alla Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali sono attribuite le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;</li> <li>esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento del DiSTeVA e dal Regolamento <b>didattico</b> dei corsi di studio ad essa relativi;</li> <li>proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;</li> <li>formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;</li> <li>esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;</li> <li>deliberare sulle carriere degli studenti;</li> <li>esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei Professori di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;</li> <li>esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.</li> </ol> <p><b>Art. 3 4</b> <b>Collegio della Scuola</b> Il funzionamento della Scuola è assicurato da un Collegio così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>professori e ricercatori, di ruolo e a tempo</li> </ul>
---	--



Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 7/14

<p>determinato titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• docenti a contratto titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola, che partecipano alle sedute del Collegio con voto consultivo.</li> <li>• due rappresentanti degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio, eletti con le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, con l'unica eccezione riguardante il numeri di firme necessario per la presentazione di ciascuna lista, pari a un minimo di dieci.</li> </ul> <p>La durata della carica dei suddetti rappresentanti coincide con quella delle rappresentanze studentesche in Consiglio di Dipartimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al DiSTeVA, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. La durata della carica del suddetto rappresentante coincide con quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.</li> </ul> <p>Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.</p> <p><b>Art. 4</b></p>	<p>determinato, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• docenti a contratto titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola, che partecipano alle sedute del Collegio con voto consultivo.</li> <li>• due rappresentanti degli studenti iscritti ai <del>relativi</del> <b>nei</b> corsi di studio <b>afferenti alla Scuola</b>, eletti con le <del>stesse</del> <b>modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, di cui all'art. 73 del Regolamento Generale d'Ateneo</b>, con l'unica eccezione riguardante il numero di firme necessario per la presentazione di ciascuna lista, pari a un minimo di dieci. <del>La durata della carica dei suddetti rappresentanti coincide con quella delle rappresentanze studentesche in Consiglio di Dipartimento.</del> <b>Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita la struttura didattica indirà nuove elezioni secondo procedure da definire.</b></li> <li>• un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al DiSTeVA, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. La durata della carica del suddetto rappresentante coincide con quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.</li> </ul> <p>Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.</p> <p><b>Art. 4-5</b></p>
--	--

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 8/14

**Coordinatore della Scuola**

Il Collegio della Scuola elegge tra i docenti che ne fanno parte un Coordinatore.

Il Coordinatore è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio della struttura didattica. Il Coordinatore sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Coordinatore non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica. Le sedute per l'elezione del Coordinatore sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola.

Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Il Coordinatore può designare, tra i docenti che appartengono alla struttura, un Vice-coordinatore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

**Art. 5**

**Funzionamento della Scuola**

Il Coordinatore convoca e presiede la Scuola e sovrintende alle attività dei Corsi di studio ad essa afferenti.

Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.

Le determinazioni del Collegio della Scuola devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento di riferimento.

**Coordinatore della Scuola**

Il Collegio della Scuola elegge tra i docenti che ne fanno parte un Coordinatore.

Il Coordinatore è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio della struttura didattica.

Il Coordinatore sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Coordinatore non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica. Le sedute per l'elezione del Coordinatore sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola.

Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Il Coordinatore può designare, tra i docenti che appartengono alla struttura, un Vice-coordinatore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

**Art. 5 6**

**Funzionamento della Scuola**

Il Coordinatore convoca e presiede la Scuola e sovrintende alle attività dei corsi di studio ad essa afferenti.

Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.

Le determinazioni del Consiglio della Scuola devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento dal Dipartimento di riferimento. **DiSTeVA.**



Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 9/14

<p><b>Art. 6</b> <b>Norma transitoria</b> In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 3 viene designata dagli studenti eletti nei Consigli dei tre Dipartimenti di cui all'articolo 1 tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1 marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art. 86, comma 1, lettera J) del vigente Regolamento Generale d'Ateneo.</p>	<p><b>Art. 7</b> <b>Entrata in vigore</b> <b>Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.</b></p> <p><b>Art. 6 8</b> <b>Norma transitoria</b> In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015. <del>In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 3 viene designata dagli studenti eletti nei Consigli dei tre Dipartimenti di cui all'articolo 1 tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1 marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art. 86, comma 1, lettera J) del vigente Regolamento Generale d'Ateneo.</del></p>
---	---

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere positivo sulle suddette proposte di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) e del Regolamento della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali afferente al medesimo Dipartimento con delibera n.44/2014 in data 26 marzo 2014.

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare tali Regolamenti.

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 5, e l'articolo 8, comma 3;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- vista la nota Prot. n.3865 del 17 febbraio 2014 dell'Ufficio Atti Normativi - Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie, relativa all'attivazione della procedura di modifica dei Regolamenti di Dipartimento e dei Regolamenti delle strutture didattiche;
- visto il Decreto Rettorale n.335/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) emanato con Decreto Rettorale n.12/2013 dell'8 gennaio 2013;
- visto il Regolamento della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali afferente al Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) emanato con Decreto Rettorale n.700/2012 del 31 dicembre 2012;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) n.2/2014 del 26 febbraio 2014 trasmessa con nota Prot.

## Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 10/14

- n.5278 del 4 marzo 2014, relativa alla proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) n.3/2014 del 26 febbraio 2014 trasmessa con nota Prot. n.5316 del 5 marzo 2014, relativa alla proposta di modifica del Regolamento della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali;
- visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in merito con delibera n.44/2014 del 26 marzo 2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) come di seguito riportate:

### **ART. 9 – Composizione**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
  - b) i professori, i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;
  - c) il segretario amministrativo;
  - d) una rappresentanza del personale tecnico- amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo;
  - e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
  - f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
  - g) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del Regolamento Generale Di Ateneo.
2. **Il mandato della rappresentanza di cui al comma 1, lettera d) ha la durata di tre anni dalla data di nomina; il mandato della rappresentanza di cui al comma 1, lettera e) ha la durata di un anno dalla data di nomina; il mandato della rappresentanza di cui al comma 1, lettera f) ha la durata di un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; il mandato della rappresentanza di cui al comma 1, lettera g), ha la durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010.**

### **ART. 10 – Elezioni delle rappresentanze**

1. Le modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze **e le modalità di eventuale subentro ai rappresentanti eletti in caso di loro cessazione** sono definite dal Regolamento Generale d'Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze.

### **ART. 26 – Composizione e funzionamento**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Articolo 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto.

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 11/14

2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. **In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo procedure da definirsi, comunque, in maniera omogenea nell'ambito di tutti i Dipartimenti.**
3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. **Il mandato è rinnovabile per una sola volta.**
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

**ART. 28 – Scuole**

1. Il Dipartimento organizza, gestisce e coordina l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti e le attività di formazione mediante strutture didattiche denominate Scuole, istituite dal Senato Accademico su proposta del Consiglio del Dipartimento, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 64 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Regolamento di funzionamento delle Scuole del Dipartimento è proposto, per l'approvazione del Senato Accademico, unitamente al presente Regolamento.
3. Presso il Dipartimento sono istituite le seguenti Scuole:
  - Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali;
  - Scuola di Scienze Biologiche.

**ART. 30 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione **e viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.**
- 2) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali afferente al Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) come di seguito riportato:

**Art. 1**

**Finalità del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (emanato con D.R. n. 138/2012), **dell'art. 64 del Regolamento Generale d'Ateneo** e dell'art. 28 del Regolamento del Dipartimento, l'assetto organizzativo e il funzionamento della **struttura didattica afferente al DiSTeVA denominata "Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali"**.

**Art. 2**

**Corsi di studio di pertinenza**

**I corsi di studio della cui attività didattica si occupa la struttura didattica di cui al presente Regolamento sono:**

- Scienze e Tecnologie Geologiche e Ambientali (LM 74-75)
- Scienze Geologiche e Gestione del Territorio (L-34)

**e, ad esaurimento:**

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 12/14

- Scienze per l'Ambiente e la Natura (L-32)
- Ecologia dei Cambiamenti Climatici (LM-75)
- Geologia applicata al Territorio (LM-74) –
- Scienze Ambientali (27)
- Scienze Ambientali (82/S)
- Scienze Ambientali – vecchio ordinamento
- Scienze e Tecnologie per la Natura (27)
- Scienze Geologiche – vecchio ordinamento
- Scienze Geologiche (16)
- Scienze Geologiche applicate alle Opere e al Territorio (86/S)
- Valutazione e Controllo Ambientale (27)

**Art. 3**

**Competenze della Scuola**

Alla Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali sono attribuite le seguenti competenze:

- a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
- b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento del DiSTeVA e dal Regolamento **didattico** dei corsi di studio ad essa relativi;
- c) proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
- e) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
- f) deliberare sulle carriere degli studenti;
- g) esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei Professori di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
- h) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

**Art. 4**

**Collegio della Scuola**

Il funzionamento della Scuola è assicurato da un Collegio così composto:

- professori e ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola;
- docenti a contratto titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola, che partecipano alle sedute del Collegio con voto consultivo.
- due rappresentanti degli studenti iscritti **nei corsi di studio afferenti alla Scuola**, eletti con le modalità **di cui all'art. 73 del Regolamento Generale d'Ateneo**, con l'unica eccezione riguardante il numero di firme necessario per la presentazione di ciascuna lista, pari a un minimo di dieci. **Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi**

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 13/14

**altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita la struttura didattica indirà nuove elezioni secondo procedure da definire.**

- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al DiSTeVA, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. La durata della carica del suddetto rappresentante coincide con quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.

Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.

**Art. 5**

**Coordinatore della Scuola**

Il Collegio della Scuola elegge tra i docenti che ne fanno parte un Coordinatore.

Il Coordinatore è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio della struttura didattica.

Il Coordinatore sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è membro di diritto della Giunta di Dipartimento.

Nel caso in cui il Coordinatore non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica.

Le sedute per l'elezione del Coordinatore sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola.

Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Il Coordinatore può designare, tra i docenti che appartengono alla struttura, un Vice-coordinatore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

**Art. 6**

**Funzionamento della Scuola**

Il Coordinatore convoca e presiede la Scuola e sovrintende alle attività dei corsi di studio ad essa afferenti.

Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.

Le determinazioni del Consiglio della Scuola devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal DiSTeVA.

**Art. 7**

**Entrata in vigore**

**Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.**

**Art. 8**

Delibera n. **59/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 14/14

---

**Norma transitoria**

In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.